



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Proroga e modifica del 2 maggio 2022

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 4 maggio 2020 e del 18 maggio 2021¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 13 cpv. 1 e 1^{bis} (Retribuzioni (salari minimi, salari base, classi salariali, versamento del salario, 13^{ma} mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari))

¹ Salari minimi: Per le classi salariali elencate di seguito valgono i seguenti salari minimi a cui il lavoratore ha diritto. Sono fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 13 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera, i salari minimi per ogni classe salariale ammontano a franchi svizzeri al mese:

Salari mensili per classe salariale:

Q	A	B1	B2	C
Capo cantiere	Capo-squadra	Montatore / Montatrice di ponteggi	Montatore / Montatrice di ponteggi	Aiuto-montatore di ponteggi
5430.–	5230.–	4850.–	4495.–	4355.–

¹ FF 2020 3969, 2021 1320

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario

^{1bis} Adeguamenti degli stipendi: Gli stipendi effettivi vengono adeguati con un aumento generale di 30 franchi al mese (16 centesimi all'ora). Gli aumenti salariali concessi dal datore di lavoro dal 1° gennaio 2022 possono essere computati agli importi summenzionati.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2022 e ha effetto sino al 31 marzo 2024.

2 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr